

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CONTRATTO- CONCESSIONE IMMOBILE CIMITERIALE IN  
SANATORIA

Rep n. 3373

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di marzo nella residenza municipale innanzi a me dott.ssa Antonella TAMPOIA Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente e' parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi:

- l'avv. Antonio PIZZI nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Concedente*”;

- il Sig. Pietro SANSONE nato a Gravina in Puglia il 26.12.1942 c.f. SNSPTR42T26E155R, ivi residente alla Via Silvium n. 20, di seguito denominato *“Concessionario”*.

I componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12, Legge n.246/2005, mi richiedono la stipula del seguente atto.

**premesse**

- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2010 è stato approvato il regolamento che disciplina la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali;
- che l'Amministrazione comunale ha, con successivi atti, prorogato il termine

*Antonella Tampoa*

*Antonio Pizzi*

*Pietro Sansone*

di presentazione di dette istanze di regolarizzazione, fissandolo da ultimo, con delibera di G.C. n. 166 del 13.10.2015, alla data del 31.12.2015;

- che, a conclusione del procedimento istruttorio delle domande pervenute, bisogna procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di concessione degli immobili da regolarizzare;

- che con determinazione n.19 del 02.02.2015 del Dirigente responsabile della Direzione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto relativo alla concessione di immobili cimiteriali da regolarizzare;

- che con determinazione n.675/2015 del Dirigente responsabile della Direzione Amministrativa è stata accolta la istanza di regolarizzazione della concessione cimiteriale del **Sig. Pietro SANSONE**;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1 Oggetto della concessione**

Il Comune di Gravina in Puglia concede in uso al Sig. **Pietro SANSONE** che accetta, l'immobile cimiteriale costituito da n.1 loculo e n. 1 loculetto, edificati sul lotto cimiteriale individuato al n. 253 del piano di lottizzazione approvato con deliberazione di C.C. n.239 del 04.07.1978.

La concessione è fatta e accettata dalle parti ed è operativa alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dal presente contratto, dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, nonché dall'apposito Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza restrizione alcuna.

La stessa concessione è altresì regolamentata dalle disposizioni di cui al

*Autonella Tamborini*



*Pietro Sansone*



necessarie a cura e spese del concessionario.

**Art.5 Divieto di cessione**

La presente concessione ha oggetto diritti di natura incommerciabile.

Fatte salve le ipotesi di trasferimento per successione legittima e/o testamentaria, è vietata la cessione a terzi dell'area concessa e/o del monumento funerario ivi realizzato ed il relativo atto di cessione è affetto da nullità.

Oltre all'ipotesi di decadenza prevista dal sopracitato comma 2, il Comune di Gravina in Puglia provvederà a dichiarare la decadenza della concessione quando accerti che:

- a) la concessione è oggetto sistematico di lucro e/o speculazione;
- b) il monumento funerario è in stato di completo abbandono per incuria o grave carenza di manutenzione;
- c) non esistono aventi titolo al subentro nella titolarità della concessione.

A seguito della pronuncia di decadenza di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvederà, a cura dell'Ufficio comunale competente, alla traslazione delle salme e dei resti mortali, all'acquisizione dell'area con il monumento al demanio comunale per la successiva assegnazione ad altro avente diritto.

**Art.6 Tumulazione**

Nell' immobile funerario sarà consentita la tumultazione del concessionario, del coniuge e dei suoi congiunti, così come indicati dall'art. 29 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria.

È vietata la tumultazione di salme non comprese tra quelle indicate nel presente articolo. In caso di inosservanza a quanto stabilito nel presente articolo il Comune di Gravina in Puglia ordinerà il trasferimento della salma

*foto nelle Ceneri*



*Annunzio Piccolo*

ed applicherà la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Resta fermo quanto previsto dall'art.5.

**Art.7 Rinuncia**

La concessionaria può rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione dell'immobile. In caso di rinuncia, nulla sarà dovuto da parte del concedente.

**Art.8 Esonero da responsabilità**

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in caso di distruzione, in tutto o in parte, dell'immobile concesso e/o di quanto ivi realizzato per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di soppressione dell'attuale cimitero e di ricostruzione di nuovo cimitero, nessun diritto speciale competerà al concessionario e suoi eredi, i quali dovranno attenersi alle norme generali che l'Amministrazione comunale stabilirà per le concessioni in corso nel cimitero soppresso.

**Art.9 Spese contrattuali**

Le spese di questo atto, della sua registrazione e tutte le eventuali altre spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a completo carico della concessionaria senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune

**Art.10 Valore del contratto**


Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il presente contratto ha valore di € 340,00 (eurotrecentoquaranta,00).

**Art.11 Rinvio**

La presente concessione è regolata dalle norme generali e regolamentari emanate dal Comune di Gravina in Puglia o da altra Autorità competente in materia.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e

*Autore della concessione*




*P. L. L.*


*Montone*

memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

**Il Concessionario** nella persona del **Sig. Pietro SANSONE** nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



**Il Concedente**, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa, avv **Antonio PIZZI** con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.6 pagine per intero, sino alla fine del presente periodo.

**Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA**